

Raffaele Di Raimo - Ord. IUS 01, Università del Salento.

Poche battute per tre sintetiche notazioni.

1) La prima si colloca a valle delle numerose osservazioni che gli interventori a me precedenti hanno dedicato al ruolo dei dipartimenti e dei corsi di studio (Facoltà o Scuole) nel nuovo sistema di *governance*.

Al riguardo ho notato che, tra i tanti profili toccati, non è stata mai pronunciata una parola a mio avviso essenziale: *responsabilità*.

Segnatamente, mi sembra che il sistema delineato dalla riforma Gelmini rechi, tra le tante incertezze, il dato certo della centralità della valutazione per il fine di incentivare scelte virtuose e, correlativamente, ridurre al minimo l'incidenza di potenziali conflitti d'interessi.

Ebbene, in via di principio, affinché un tale obiettivo sia perseguibile sono necessarie due condizioni: a) che la valutazione operi su strutture omogenee, in concorrenza tra loro in ragione della omogeneità del prodotto che immettono sul 'mercato' (della ricerca e della formazione); b) che le scelte siano esclusiva competenza delle strutture che specificamente ne possono valutare il merito sotto il profilo tecnico e che le medesime strutture supportino direttamente le conseguenze di eventuali errori.

In concreto, è necessario che il potere di scelta in ordine alla didattica e al reclutamento sia attribuito esclusivamente ai dipartimenti (coincidenza di competenza tecnica, potere di scelta e

responsabilità), i quali siano strutturati con criterio di omogeneità scientifica affinché sia possibile una valutazione parimenti omogenea (non sfugge a nessuno che la migliore valutazione si avrebbe sulla base di un *ranking* nazionale di dipartimenti di area scientifica, anziché, trasversalmente, operando improbabili paragoni tra prodotti di aree scientifiche differenti, tra loro non comparabili e non naturalmente concorrenziali, in quanto destinati a 'mercati' diversi).

Rispetto a ciò, che rappresenta una scontata semplificazione di regole basilari di buona amministrazione e di contrasto al fenomeno del conflitto d'interessi, mi sembra che si prospetti una generalizzata tendenza a fughe, verso il basso o verso l'alto.

Fughe verso il basso sono quelle operate attraverso la dispersione delle medesime aree scientifiche in più dipartimenti; cosa che impedisce l'omogeneità della valutazione, ovvero la comparazione tra strutture omogenee di Atenei diversi (riducendo altresì l'incentivo a scelte virtuose costituito da una concorrenza trasparente).

Fughe verso l'alto sono quelle che, distribuendo le competenze tra dipartimenti e facoltà (o scuole), disperdono la responsabilità delle scelte tecniche e che, altresì, rimettendo ai vertici degli Atenei (Rettori, Senati accademici) il potere di scelta, creano un pernicioso diaframma tra chi sceglie e chi sopporta le relative conseguenze.

In definitiva, mi sembra che un sistema pensato per ricongiungere autonomia e responsabilità rischi di essere attuato in tal modo

da ottenere il risultato opposto: la loro netta separazione e la conseguente definitiva irresponsabilità dell'autonomia.

2) La seconda notazione riprende una cosa ascoltata stamani: che la valutazione della produzione scientifica compete esclusivamente all'ANVUR e che, dunque, non vi è spazio per altre iniziative (neanche quelle, suppongo, intraprese dalle aree scientifiche).

Mi chiedo: l'ANVUR imporrà criteri e dettagliate classificazioni anche ai singoli Atenei? Se così fosse - come mi sembra peraltro improbabile - *nulla quaestio* (o quasi). Se così non fosse, temo che non si tenga conto del fatto che non vi è soluzione di continuità tra valutazioni in sede locale e valutazione in sede centrale. Infatti, è prevista dalla legge (art. 6, comma 7), ai fini dell'inclusione nella lista dei sorteggiabili, la necessità di una certificazione positiva dell'attività scientifica degli aspiranti da parte degli Atenei.

Se non vi sarà identità assoluta e piena trasparenza dei parametri utilizzati nelle sedi locali, è facile prevedere che le procedure nazionali saranno sistematicamente bloccate da un contenzioso dilagante. E non credo che tali identità e trasparenza si possano ottenere se non instaurando un continuo dialogo tra le comunità scientifiche e l'amministrazione centrale.

3) Terza e ultima notazione, questa decisamente di dettaglio. Mi sembra che ci sia un errore piuttosto grave - e gravido di conseguenze, ancora sotto il profilo del potenziale contenzioso - nella prima bozza di regolamento sulle procedure per l'idoneità nazionale (non so se ne siano seguite altre).

Mi riferisco alla modalità di attuazione del divieto di nominare nelle commissioni più professori del medesimo Ateneo. Il regolamento colloca il relativo filtro nel momento della formazione della lista dei sorteggiabili (art. 6). Ciò vuol dire che, a valle della selezione già operata sulla base dei requisiti di qualificazione scientifica validi per tutti gli aspiranti commissari, il Ministero dovrebbe individuare un sorteggiabile per ciascun Ateneo. Su quali basi? Si tratterebbe di un vero e proprio concorso per decidere chi è il più bravo?

E' evidente che ne nascerebbe un enorme contenzioso: gli aspiranti che fossero esclusi sebbene rientranti nei criteri generali di qualificazione scientifica potrebbero infatti fondatamente lamentare sia metodo e merito di una valutazione comparativa in sé improponibile, sia una diseguaglianza non giustificata rispetto ad altri aspiranti parimenti qualificati ma rappresentanti unici del proprio Ateneo. E' insomma prevedibile una paralisi delle procedure.

Sul piano della politica del diritto è poi appena il caso di osservare che questo metodo, ancora una volta, disincentiva scelte virtuose da parte delle strutture locali. Avere molti professori produttivi dovrebbe voler dire avere molti professori sorteggiabili. Consentire sempre e comunque l'accesso di uno soltanto alla lista dei sorteggiabili vale invece ad appiattare le differenze qualitative tra strutture e gruppi di ricerca.

Luogo naturale della disciplina in oggetto sarebbe il successivo art. 7, ove è regolato il sorteggio. Consentito cioè l'accesso al-

le liste dei sorteggiabili a tutti coloro che ne abbiano i requisiti, è in sede di formazione delle commissioni che occorre collocare il filtro. Ad esempio: sorteggiando uno alla volta i quattro commissari è possibile eliminare tutti i sorteggiabili appartenenti al medesimo Ateneo di ciascun estratto, prima dell'estrazione successiva. Ciò sarebbe ragionevole e non creerebbe alcuna discriminazione.